



**COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO  
( PROVINCIA DI SALERNO)**

**CONSIGLIO COMUNALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE NUMERO 25 DEL 28/06/2019**

|                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019.</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO**, alle ore 18,35 e seguenti, presso la sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, per le ore 18,30 con avvisi inviati nei modi e termini di Legge, in Seduta straordinaria urgente pubblica, Prima Convocazione.

| <b>RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE</b> |                      |             | <b>PRESENTI</b> | <b>ASSENTI</b> |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 1                                     | NICOLA PADULA        | SINDACO     |                 | X              |
| 2                                     | RITA ROBERTAZZI      | CONSIGLIERE | X               |                |
| 3                                     | VITO IUZZOLINO       | CONSIGLIERE | X               |                |
| 4                                     | NICOLA IUZZOLINO     | CONSIGLIERE | X               |                |
| 5                                     | CARLA GRIPPO         | CONSIGLIERE |                 | X              |
| 6                                     | PASQUALE IUZZOLINO   | CONSIGLIERE | X               |                |
| 7                                     | GIUSEPPE TORTORIELLO | CONSIGLIERE | X               |                |
| 8                                     | MARIA POLICASTRO     | CONSIGLIERE | X               |                |
| 9                                     | VALENTINO MENZA      | CONSIGLIERE | X               |                |
| 10                                    | ONOFRIO GRIPPO       | CONSIGLIERE | X               |                |
| 11                                    | ANTONIO TORTORIELLO  | CONSIGLIERE | X               |                |
| 12                                    | GIUSEPPE PACELLI     | CONSIGLIERE | X               |                |
| 13                                    | GIUSEPPE URSI        | CONSIGLIERE |                 | X              |
| <b>TOTALE</b>                         |                      |             | <b>10</b>       | <b>3</b>       |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Grezzi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vicesindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale in assenza del Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G.

Il Vicesindaco-Presidente introduce il seguente argomento all'O.d.G. **"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019"**. Relaziona brevemente, dicendo che il D.L. n.34/2019 ha previsto la possibilità della definizione agevolata delle entrate non riscosse dagli enti a seguito delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017, con l'abbattimento delle sanzioni ma non degli interessi, sulle è stato deciso di cogliere tale opportunità, ed è stato predisposto un apposito regolamento, che recepisce le disposizioni normative, come era necessaria. Dà conto dell'acquisizione del parere favorevole dell'Organo di revisione economico finanziaria.

Prende la parola il Cons. Onofrio Grippo, il quale si dice lieto che l'Amministrazione abbia deciso di aderire a questa definizione agevolata, ma si rammarica che, con il tempo avuto a disposizione dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo, ci si sia ridotti allo scadere del termine, facendo una convocazione di urgenza del Consiglio comunale che ha impedito l'esame del regolamento proposto da parte della competente commissione consiliare. Rileva, poi, che l'art.1 del regolamento limita la definizione agevolata alle sole ingiunzioni notificate dal concessionario, escludendo quelle notificate dall'Ente.

Il Vicesindaco ed il Segretario comunale verificano ed il Segretario evidenzia che già l'art.15 comma 1 del D.L.n.34/2019 testualmente precisa che si tratta di ingiunzioni fiscali notificate dagli enti stessi o dai concessionari, e quindi che si tratta di un semplice rifiuto e non di un'omissione volontaria.

Il Cons. Onofrio Grippo, comunque, precisa di voler proporre uno specifico emendamento in tal senso. Propone, di seguito, altro emendamento consistente nell'inserire, all'art.2, comma 1, la seguente dicitura generica "spese relative alla riscossione coattiva di cui alla precedente lett.a)", cancellando il riferimento al pagamento dell'aggio della riscossione. Propone, altresì, di modificare il termine di cui all'art.3 del regolamento, scadente il 1 settembre, in considerazione che quella è la data della festa del Santo patrono, e chiede che il termine venga differito anche di 5 o 7 giorni.

Il Vicesindaco rileva che il termine è un termine finale, e che l'istanza può essere proposta anche prima, inoltre, essendo il 1.09 domenica vi è il rinvio al primo giorno non festivo successivo, ovvero al 2.09.

Il Cons. Onofrio Grippo propone un altro emendamento consistente nell'eliminazione, dall'art.3, comma 2, della previsione di una rata minima di € 100,00, evidenziando che in nessuno dei regolamenti approvati da altri enti, soprattutto di quelli in provincia di Salerno, vi è la previsione di una rata minima, che, peraltro, costituisce un aggravio per chi ha un disagio economico.

Il Vicesindaco osserva che se gli uffici hanno ritenuto di introdurre detta limitazione è per evitare che, anche per somme irrisorie, si fruisca oltre che del beneficio dell'azzeramento delle sanzioni anche di una rateizzazione che finisce solo col rallentare gli uffici.

Il Cons. Antonio Tortoriello evidenzia che, al di là delle valutazioni degli uffici, vi sono anche delle valutazioni politiche da operare per andare incontro ai cittadini.

Il Cons. Onofrio Grippo fa poi osservare che c'è una discrasia tra l'art.3, comma 2, in cui si parla di un numero massimo di 23 rate ed il successivo art.4, comma 2, dove si parla di un numero massimo di 24 rate. Il Segretario comunale fa rilevare che si tratta di un semplice rifiuto, in quanto nell'art.4, comma 2, è espressamente specificato che le rate decorrono dal mese di ottobre 2019 fino al settembre 2021, quindi non vi può essere alcun dubbio sul numero massimo di rate possibili, che risultano essere 24, per cui va solo corretto il rifiuto all'art.3.

Il Cons. Onofrio Grippo osserva poi che la previsione dell'art.4, comma 3, è troppo stringente ed obbliga ad un esborso per la fidejussione che è piuttosto gravoso ed anche superfluo, in quanto in caso di inadempimento il beneficio decade e non vi sono prescrizioni che maturino per l'ente, sebbene riconosca che il caso sia di improbabile verifica. Propone l'eliminazione.

Il Vicesindaco ed il Cons. Nicola Iuzzolino osservano che si tratta di una garanzia maggiore di adempimento e che in ogni caso i tecnici hanno ritenuto di introdurla a tutela dell'ente.

Si pongono in votazione gli emendamenti proposti. Sul primo emendamento, in assenza dei responsabili interessati, il Segretario comunale esprime, come da regolamento, il parere ai sensi dell'art.49 D.Lgs.n.267/2000, che è favorevole in quanto già la norma statale prevede specificamente i casi riguardati dalla definizione agevolata. L'emendamento è approvato all'unanimità.

Sul secondo emendamento il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente all'ammissibilità dell'emendamento perché potrebbe anche formularsi così, però nel merito osserva che gli uffici hanno ritenuto di inserirlo e bisognerebbe verificare cosa prevedono i regolamenti in merito all'aggio, perché le spese di aggio sono diverse dalle spese di procedura.

Il vicesindaco osserva che se l'aggio è dovuto sarà pagato, altrimenti no, quindi non c'è nessuna differenza dal punto di vista pratico.

L'emendamento è respinto con il voto favorevole della minoranza e contrario della maggioranza.

Sull'emendamento relativo alla scadenza del 1.09 per l'istanza il parere di regolarità del segretario comunale è favorevole. L'emendamento viene respinto con voto favorevole della minoranza e sfavorevole della maggioranza.

Alle ore 19,25 si allontana il Cons. Giuseppe Pacelli.

Sull'emendamento relativo alla abolizione della previsione di una rata minima da € 100,00, vi è il parere di regolarità ex art.49 Tuel favorevole del Segretario comunale. Con voto favorevole ed unanime l'emendamento è approvato. Il Consiglio dispone la eliminazione del riferimento alla rata minima anche dagli altri articoli in cui è contenuto.

Sull'ultimo emendamento, vi è un parere di regolarità favorevole, in quanto l'emendamento è ammissibile e la scelta è del Consiglio nel merito. L'emendamento è respinto col voto favorevole della minoranza e contrario della maggioranza.

Non vi sono ulteriori interventi. Quindi il Vicesindaco pone ai voti la proposta di approvazione del regolamento come emendato dal Consiglio.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta ad oggetto **"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non riscalate a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019"**;

**VISTI** gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

**VISTO** l'acquisito parere dell'Organo di revisione economico finanziaria, prot.n.5664 del 27.06.2019;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.42 D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** il D.Lgs.n.267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con votazione avente il seguente esito:

presenti: 9 (Cons. Giuseppe Pacelli allontanatosi alle ore 19,25)

favorevoli:9

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** l'allegata proposta avente ad oggetto: **"Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non riscalate a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019"**, con il regolamento come emendato, la quale unitamente agli acquisiti pareri è parte integrante della presente deliberazione.



**COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:**

**Approvazione Regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019 ”.**

**IL VICESINDACO**

**PREMESSO** che:

- l'art.3 “Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione” del D.L.n.119/2018, convertito in L.n.136/2018, prevede la possibilità per i comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al R.D.n.639/1910;
- l'art.15 “Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del D.L.n.34/2019 “Misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) prevede la possibilità di estendere la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.53 del D.Lgs.n.446/1997;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale;
- la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs.n.285/1992, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e di quelli di cui all'art.27, comma 6, della L.n.689/1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre);
- detta definizione, ai sensi dei commi 16 e 17 dell'art.3 del D.L. n.119/2018, convertito in L.n.136/2018, esclude espressamente tutte le sanzioni diverse da quelle sopra menzionate;

**RILEVATO** che:

- il richiamato art.15 del D.L.n.34/2019 prevede che il Comune può disporre la definizione agevolata, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.04.2019 ed entrato in vigore il 1.05.2019;
- il termine entro cui assumere la deliberazione è fissato al 30.06.2019, e pertanto essendo il 30.06 domenica, la scadenza effettiva è quella del 1.07.2019;
- con il provvedimento i comuni devono anche stabilire:
  - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- a seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**RITENUTO** che la definizione agevolata rappresenti una opportunità per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai risalenti nel tempo e di abbattere i costi amministrativi e di contenzioso, nonché per il debitore, che ha la possibilità di ridurre il proprio debito non pagando le sanzioni;

**CONSIDERATO** che l'art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997, in tema di potestà regolamentare di comuni e province afferma che i regolamenti e le relative modifiche non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa approvazione ma che, tuttavia, secondo una consolidata prassi e giurisprudenza, laddove la modifica introduca un *favor* nei confronti del cittadino/contribuyente, l'atto ha effetto immediato, ovvero ad intervenuta esecutività dello stesso;

**RITENUTO** di dover approvare un regolamento che disciplini compiutamente la procedura, anche per agevolare l'adesione da parte dei debitori interessati, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2021 per espressa previsione di legge;

**VISTO** lo schema di regolamento allegato;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.L.n.34/2019, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione de qua occorre darne notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000;

**ACQUISITO** il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- Il D.Lgs.267/2000;
- Lo statuto comunale;
- Il D.L.34/2019
- Il D.Lgs.n.119/2018
- Il D.Lgs.n.446/1997

### PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L.n.34 del 30.04.2019, con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;
3. **DI APPROVARE** il "Regolamento per definizione agevolata delle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento" allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
4. **DI DARE ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, si rinvia alle norme disciplinanti la materia;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione ed il regolamento approvato sul sito web dell'ente entro trenta giorni;
6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai Responsabili dell'Area Tributi e dell'Area Finanziaria per quanto di rispettiva competenza;
7. **DI TRASMETTERE**, a cura del Responsabile competente, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, D.Lgs.n.446/1997;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;



Il Vicesindaco  
Dott.ssa Rita Robertazzi

*[Handwritten signature]*

Pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 44 del Regolamento di organizzazione e ordinamento degli Uffici e dei Servizi

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime, parere FAVOREVOLE

San Gregorio Magno, 24.06.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI

Rag. Angelo Grieco

*[Handwritten signature]*



#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE.

San Gregorio Magno, 24.06.2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Gregorio Fresca

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI  
SAN GREGORIO MAGNO**  
Provincia di Salerno

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

SULL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUN-  
ZIONE DI PAGAMENTO, AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L. N. 34 DEL  
30.04.2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. GENNARO DI PRISCO





**PARERE N. 7 DEL 26.06.2019 SULL'APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L. N. 34 DEL 30.04.2019.**

Il sottoscritto Dott. GENNARO DI PRISCO, revisore dei conti del Comune di San Gregorio Magno (Sa).

**PREMESSO:**

- che in data 25.06.2018 è stato richiesto al sottoscritto revisore parere sulla proposta di deliberazione del C.C. ad oggetto: *"Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle entrate non rimosse a seguito di ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L. n. 34 del 30.04.2019"*

**II REVISORE:**

**VISTO:**

- l'art.3 *"Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione"* del D.L. n. 119/2018;
- l'art. 15 *"Estensione della definizione agevolata delle entrate e degli enti locali"* del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto crescita);

**RILEVATO:**

- che il Decreto crescita prevede la possibilità di estendere la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale;
- la definizione agevolata riguarda le sanzioni irrogate per violazioni tributarie e, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e di quelli di cui all'art.27, comma 6, della L. n. 689/1981;
- che il richiamato art.15 del D.L. n. 34/2019 prevede che il comune può disporre la definizione agevolata, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30.04.2019 ed entrato in vigore il 1.05.2019;
- il termine entro cui assumere la deliberazione è fissato al 30.06.2019;
- con il provvedimento i comuni devono stabilire anche:
  - a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
  - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della



definizione agevolata:

- c) i termini per la presentazione dell'istanza e il numero di rate con il quale il debitore intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

**CONSIDERATO:**

- che la definizione agevolata rappresenta una opportunità per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai risalenti nel tempo e di abbattere i costi amministrativi e di contenzioso, nonché per il debitore, che ha la possibilità di ridurre il proprio debito non pagando le sanzioni;
- che l'art.52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare di comuni e province afferma che i regolamenti e le relative modifiche non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa approvazione ma che, tuttavia, secondo una consolidata prassi e giurisprudenza, laddove la modifica introduca un favor nei confronti del cittadino/contribuyente, l'atto ha effetto immediato, ovvero ad intervenuta esecutività dello stesso.
- che l'ente deve approvare un regolamento che disciplini compiutamente la procedura, anche per agevolare l'adesione da parte dei debitori interessati, stabilendo le modalità, il termine di presentazione ed il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30.08.2021 per espressa previsione di legge.

**VISTO:**

- lo schema di regolamento allegato:

**DATO ATTO:**

- che, ai sensi dell'art.15 comma 1 del D.L. n.34/2019, entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

**VISTO INFINE:**

- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. n. 34/2019;
- il D.Lgs. n. 119/2018;



- il D.Lgs. n. 446/1997.
- lo statuto comunale:
- il regolamento di contabilità.

TENUTO CONTO delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate.

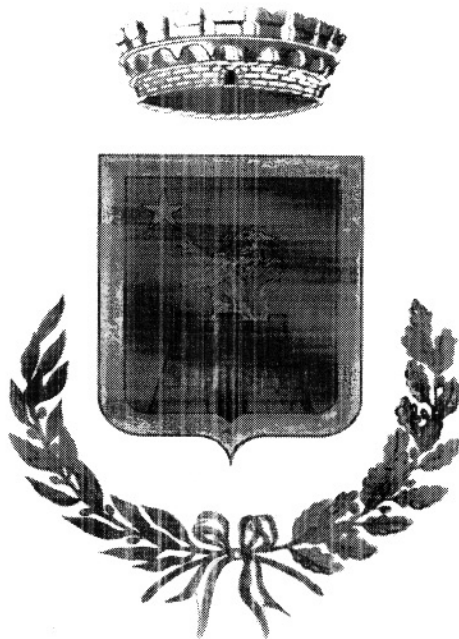
**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione del regolamento relativo alla definizione agevolata delle non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art.15 del D.L. n. 34 del 30.04.2019.

Letto, confermato e sottoscritto addì 26/06/2019.

*L'ORGANO DI REVISIONE*  
*DOTT. GENNARO DI PRISCO*

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI  
PAGAMENTO, AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L.N.34 DEL  
30.04.2019**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del decreto legislativo n.446/1997 ed in attuazione dell'art.3 del decreto legge n.119/2018, convertito in legge n.136/2018, e dell'art.15 del decreto legge n.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali, anche tributarie, affidate agli agenti della riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende l'Area Tributi.

**Art. 2**  
**Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art.1, non riscosse a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n.639/1910, affidate agli agenti della riscossione **dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le seguenti somme:
  - a) ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art.17 del Decreto legislativo n.112/1999 a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n.285/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all'art.27, comma 6, della L.689/1981.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell'art.3 del decreto legge n.119/2018 convertito in legge n.136/2018, richiamato dall'art.15 del decreto legge n.34/2019

**Art. 3**  
**Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 1 settembre 2019.
2. L'istanza deve contenere la dichiarazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il numero massimo di 23 rate consecutive di importo minimo pari ad euro 100,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, indicando specificamente i dati relativi a detti giudizi tributari e dell'atto impositivo, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite e non attivarne di nuovi.

3. Possono presentare istanza i seguenti soggetti:
  - a) persone fisiche e giuridiche, queste ultime indipendentemente dalla forma giuridica rivestita;
  - b) gli eredi, relativamente alla posizione tributaria dei loro danti causa;
  - c) in caso di liquidazione il liquidatore o il rappresentante legale;
  - d) in caso di fallimento i curatori, previa autorizzazione del giudice delegato;
  - e) gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.
4. Il Comune, nel termine di 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

**Art. 4**  
**comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto.
2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 1° ottobre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico entro il 30 ottobre 2019;
  - b) versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate, a decorrere dal mese di ottobre 2019 fino a settembre 2021;
  - c) importo minimo della rata pari ad euro 100,00.

Nel caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal comma 3 del D.L.n.119/2018, convertito in L.n.136/2018.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di tale definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Art. 5**

##### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purchè rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Art. 6**

##### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 7**

##### **Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
3. Il fermo amministrativo, quando si aderisce alla definizione agevolata, con il pagamento della prima rata resta congelato e la cancellazione avviene all'esito dell'ultimo pagamento della presente rottamazione.

#### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore e pubblicità**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ente entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto legge n.34/2019 e all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali".

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
ENTRATE NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI  
PAGAMENTO, AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.L.N.34 DEL  
30.04.2019**

**Schema emendato dal Consiglio Comunale**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del decreto legislativo n.446/1997 ed in attuazione dell'art.3 del decreto legge n.119/2018, convertito in legge n.136/2018, e dell'art.15 del decreto legge n.34/2019, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali, anche tributarie, notificate dall'ente stesso e dagli agenti della riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
2. Ai fini del presente regolamento per "Comune" si intende l'Area Tributi.

**Art. 2**  
**Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art.1, non rimosse a seguito della notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n.639/1910, notificate dall'ente stesso e dagli agenti della riscossione **dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando le seguenti somme:
  - a) ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art.17 del Decreto legislativo n.112/1999 a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n.285/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e le maggiorazioni di cui all'art.27, comma 6, della L.689/1981.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai commi 16 e 17 dell'art.3 del decreto legge n.119/2018 convertito in legge n.136/2018, richiamato dall'art.15 del decreto legge n.34/2019

**Art. 3**  
**Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 1 settembre 2019.
2. L'istanza deve contenere la dichiarazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

Nell'istanza il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il numero massimo di 24 rate consecutive di pari importo, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, indicando specificamente i dati relativi a detti giudizi tributari e dell'atto impositivo, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite e non attivarne di nuovi.
3. Possono presentare istanza i seguenti soggetti:
  - a) persone fisiche e giuridiche, queste ultime indipendentemente dalla forma giuridica rivestita;
  - b) gli eredi, relativamente alla posizione tributaria dei loro danti causa;
  - c) in caso di liquidazione il liquidatore o il rappresentante legale;
  - d) in caso di fallimento i curatori, previa autorizzazione del giudice delegato;
  - e) gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.
4. Il Comune, nel termine di 30 giorni dalla approvazione del presente regolamento, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

**Art. 4**  
**comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto.
2. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il 1° ottobre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico entro il 30 ottobre 2019;
  - b) versamento in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate, a decorrere dal mese di ottobre 2019 fino a settembre 2021;
  - c) importo minimo della rata pari ad euro 100,00.

Nel caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal comma 3 del D.L.n.119/2018, convertito in L.n.136/2018.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di tale definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Art. 5**

##### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

#### **Art. 6**

##### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 7**

##### **Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
3. Il fermo amministrativo, quando si aderisce alla definizione agevolata, con il pagamento della prima rata resta congelato e la cancellazione avviene all'esito dell'ultimo pagamento della presente rottamazione.

#### **Art. 8**

##### **Entrata in vigore e pubblicità**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 3, dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

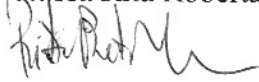
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Ente entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art.15, comma 1, del decreto legge n.34/2019 e all'albo pretorio on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni generali".

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Rita Robertazzi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carla Grezzi



---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

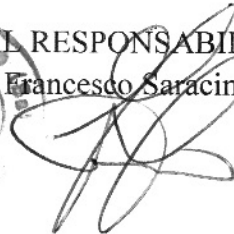
Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto dipendente addetto, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale,

01 GIU 2019  
01 LUG 2019



IL RESPONSABILE  
Francesco Saracino



---

ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale,

01 LUG 2019  
01 LUG 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carla Grezzi

